

Allegato “A” alla deliberazione

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FERRARA E LE SCUOLE D'ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO DELLA PROVINCIA DI FERRARA PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO A TERZI DI LOCALI SCOLASTICI.

- PROVINCIA DI FERRARA
- LICEO GINNASIO "L. ARIOSTO" – FERRARA
- LICEO SCIENTIFICO "A. ROITI" - FERRARA
- IIS "G. CARDUCCI" – FERRARA
- ITC "V. BACHELET" - FERRARA
- IIS "G. B. ALEOTTI" - FERRARA
- IIS "O. VERGANI" - FERRARA
- IIS "L. EINAUDI" - FERRARA
- IIS "COPERNICO-CARPEGGIANI" - FERRARA
- LICEO GINNASIO "CEVOLANI" - CENTO
- ISIT 'BASSI-BURGATTI" - CENTO
- IIS "F.LLI TADDIA" - CENTO
- IIS "G. MONACO DI POMPOSA" - CODIGORO
- IIS "RITA LEVI MONTALCINI" - ARGENTA
- IIS "REMO BRINDISI" - LIDO ESTENSI

PREMESSO

che l'art. 96 comma 4 del *"Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"*, approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, prevede che gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dell'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile;

che l'art. 3 comma 1 lettera b) della Legge n. 23/1996 stabilisce che le Province provvedono alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici da destinare a sede di Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria di II Grado;

che l'art.1 della Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 133 del 3/4/1996 stabilisce che le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, definiscano, promuovano e valutino, in relazione all'età ed alla maturità degli studenti, iniziative complementari ed integrative dell'iter formativo degli allievi, la creazione di occasioni di spazi di incontro da riservare loro, le modalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio in coerenza con le finalità formative ed istituzionali;

che l'art. 2 del D.P.R. n. 567 del 10.10.1996 *"Regolamento per la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche"*, e successive modificazioni ed integrazioni, stabilisce che, per la realizzazione delle suddette iniziative, gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con

quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti dal Consiglio scolastico locale, nonché a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli Enti proprietari dei beni;

che il D.P.R. 8.3.1999 n. 275 “*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” ha disciplinato l'autonomia didattica ed organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni Scolastiche;

che la L.107- 13/07/15 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” prevede:

- all'art.1 – comma 7 – punto “m”, la “valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese”;

che l'art. 38 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “*Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ...*” ha previsto la facoltà, da parte delle Istituzioni Scolastiche, di concedere l'utilizzo temporaneo dei locali dell'istituto forniti dall'Ente Locale competente, previa determinazione da parte del Consiglio d'Istituto dei criteri e limiti per lo svolgimento di tale attività negoziale ed a condizione che ciò sia compatibile con finalità educative, formative, ricreative, culturali, artistiche e sportive e con i compiti delle istituzioni medesime;

che, pertanto, si ritiene opportuno stipulare tra la Provincia e le Scuole Secondarie di II Grado una convenzione intesa a disciplinare la concessione a terzi dell'utilizzo temporaneo dei locali scolastici e gli obblighi derivanti da dette concessioni;

che la suddetta convenzione rappresenta un'opportunità per rafforzare il dialogo tra le Istituzioni locali ed il mondo della scuola nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, corrispondendo positivamente alle aspettative dei contraenti;

che le parti firmatarie convengono sull'opportunità di stipulare la presente convenzione al fine di supportare il pieno esercizio dell'autonomia della scuola anche in materia di utilizzo delle strutture scolastiche;

Tenuto conto delle disposizioni normative in materia di contenimento della spesa pubblica, anche in riferimento alla Legge di bilancio per l'anno 2022-Legge 30 dicembre 2021 n.234 e della riforma istituzionale derivante dalla L.56 del 07/04/14 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Tutto ciò premesso, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge, tra le parti firmatarie più sopra elencate si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Principi generali e premesse

Le parti firmatarie intendono promuovere, nel rispetto delle normativa sulla sicurezza delle persone e sulla tutela del patrimonio pubblico, l'apertura delle strutture scolastiche alle esigenze socio-economiche ed educativo-culturali del territorio di appartenenza, incentivando la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile

del territorio ed implementando il processo di autonomia scolastica e di qualificazione del sistema formativo, compatibilmente con la sostenibilità dei costi che da ciò discendono a carico degli enti sottoscrittori.

Le premesse fanno parte integrante dell'accordo e ne costituiscono motivazione e finalità, oltre che specificarne l'oggetto.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

Ai fini di quanto stabilito dal precedente art. 1, la presente convenzione disciplina i criteri e le modalità di massima per la concessione in uso temporaneo a terzi di locali (escluse le palestre e le attrezzature sportive e le porzioni di edifici scolastici adibiti a custodia, ove esistenti, il cui utilizzo è disciplinato in base a separati atti) da parte delle Istituzioni Scolastiche.

Le istituzioni scolastiche autorizzano inoltre, previo parere vincolante dei competenti uffici della Provincia, l'installazione di macchine distributrici di bevande e generi alimentari; garantendo comunque la riscossione dei relativi canoni definiti dalla Provincia.

Art. 3 – Criterio di concessione

Enti, persone fisiche e persone giuridiche, possono chiedere alle Istituzioni Scolastiche la disponibilità temporanea di locali in edifici scolastici di competenza Provinciale per lo svolgimento di iniziative o attività compatibili con la preminente destinazione di tali locali a compiti educativi e formativi e comunque nel rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza.

Detta compatibilità è verificata di volta in volta dalle istituzioni scolastiche, tenendo conto anche della sostenibilità finanziaria da parte degli enti sottoscrittori.

Art. 4 – Procedure

L'utilizzazione temporanea di locali scolastici da parte di terzi è concessa direttamente dall'Istituzione Scolastica interessata, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e sulla base dei criteri e limiti stabiliti dalle singole Istituzioni Scolastiche.

A tale scopo ogni Istituzione, nell'ambito della propria autonomia negoziale, disciplina le procedure, i termini e le modalità per la presentazione delle istanze di concessione.

Art. 5 - Informazione

Le condizioni e le modalità di utilizzo dei locali scolastici sono pubblicizzate dalle Istituzioni scolastiche anche sui rispettivi siti istituzionali.

Art. 6 – Canone di concessione e contributo spese

Allo scopo di consentire l'utilizzo dei locali scolastici per le finalità di cui all'art.1, le Istituzioni Scolastiche richiedono ai concessionari il pagamento di un apposito canone.

Tale canone è determinato dalle Istituzioni Scolastiche tenuto conto dei valori sotto indicati determinati in maniera forfetaria a fronte delle spese per le utenze sostenute dalla Provincia, dell'usura dei locali e degli arredi forniti dalla stessa:

canone di concessione - aule e laboratori: da un minimo di € 10,00 a un massimo € 12,00 l'ora in assenza di climatizzazione invernale e da un minimo di € 16,00 ad un massimo di € 18,00 in presenza di climatizzazione invernale; **aula magne:** da un minimo di € 16,00 a un massimo di € 20,00 l'ora in assenza di climatizzazione invernale e da un minimo di € 22,00 ad un massimo di € 26,00 l'ora in presenza di climatizzazione invernale.

Contributo spese: al canone orario determinato nell'ambito di oscillazione sopra indicato, in considerazione dell'ampiezza e della vetustà dei locali e degli arredi, può essere

aggiunta una quota, determinata dalle Istituzioni Scolastiche, a copertura dei costi per la custodia e la pulizia e per l'utilizzo di attrezzature tecnico-scientifiche di laboratorio;

Si precisa inoltre:

- a) i canoni suddetti si intendono per ora/aula;
- b) per le concessioni che prevedono un utilizzo prolungato di locali (per più giorni la settimana e per più settimane) i canoni sono ridotti del 50% se effettuate a favore di soggetti non aventi fini di lucro (ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Cooperative sociali iscritte negli appositi registri Regionali ed operanti sul territorio provinciale);
- c) La concessione di locali potrà avere luogo di norma solo contestualmente allo svolgimento delle attività istituzionali, onde evitare costi generali aggiuntivi a carico della Provincia, in un'ottica di sostenibilità finanziaria.

Negli altri casi la concessione potrà avere luogo, negli edifici dotati di impianto di riscaldamento parzializzato, solo nel caso in cui i canoni determinati come sopra risultino remunerativi dei costi aggiuntivi di cui verrebbe gravata la Provincia per l'attivazione degli impianti.

Detta verifica potrà essere effettuata dall'Istituzione Scolastica interessata, prima della concessione, con il competente servizio della Provincia.

Non si può dar luogo alla concessione di locali, nei periodi in cui è necessaria la climatizzazione invernale, in assenza di attività istituzionali, negli edifici scolastici non dotati di impianti parzializzati di riscaldamento.

Art. 7 – Concessioni esentate dal canone

Si fa luogo alla concessione di locali a titolo gratuito, fatta eccezione per il contributo spese richiamato all'articolo 6 - 2° comma, per attività organizzate:

- a) dalla Provincia di Ferrara o dalla stessa patrocinate;
- b) dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Ferrara;
- c) da altre istituzioni scolastiche;

Art. 8 – Contabilizzazione dei canoni riscossi e rendicontazione

a) contabilizzazione dei canoni:

All'atto di rilascio della concessione, le Istituzioni Scolastiche richiedono ai concessionari il versamento dei canoni secondo le modalità dalle stesse determinate.

Il 90% dell'ammontare dei canoni riscossi da ciascuna Istituzione Scolastica, ai sensi del precedente art 6, sarà contabilizzato dalla stessa in conto spese varie d'ufficio di cui all'art. 3 comma 2 della L. 23/96. Il restante 10% potrà essere utilizzato da ciascuna istituzione per lo sviluppo dell'attività formativa.

b) rendicontazione:

I canoni di concessione, riscossi e contabilizzati nel corso dell'esercizio finanziario ai sensi del precedente punto a) vengono rendicontati alla Provincia entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo.

Art. 9 – Revoca della concessione

La concessione di utilizzo dei locali dovrà essere revocata dalla scuola qualora si ravvisino nella realizzazione di attività oggetto della concessione motivi di inopportunità o carenze di sicurezza o mancato rispetto delle clausole di cui alla presente convenzione. La revoca delle concessioni può essere richiesta dalla Provincia per le stesse ragioni.

Art. 10 - Oneri a carico della Provincia

La Provincia provvede a fornire il riscaldamento, l'illuminazione e l'acqua per consentire lo svolgimento delle attività in orario scolastico. Per le attività in orario extrascolastico, la scuola dovrà preventivamente verificare presso l'Ufficio PO Edilizia Scolastica, Fabbricati e Castello della Provincia, la possibilità di attivazione degli impianti. Tale richiesta di verifica dovrà pervenire, tramite e.mail, almeno otto giorni lavorativi antecedenti allo svolgimento dell'iniziativa.

Art. 11 - Oneri a carico delle istituzioni scolastiche

Le Istituzioni Scolastiche provvedono a garantire le condizioni organizzative e l'attività amministrativa connesse all'utilizzo delle strutture.

Art. 12 – Responsabilità e sicurezza

Le Istituzioni scolastiche, per quanto di loro competenza, nel concedere l'utilizzo dei locali a terzi, si impegnano ad osservare tutte le precauzioni necessarie per garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Al momento del rilascio della concessione il concessionario deve sottoscrivere l'accettazione:

- dell'obbligo di custodire e di riconsegnare locali, arredi e attrezzature nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della concessione;
- della responsabilità a tutti gli effetti di legge delle attività svolte tenendo esente la scuola e la Provincia da ogni responsabilità e danno a persone e/o cose che potesse verificarsi all'interno della scuola e nelle aree esterne di sua pertinenza;
- del divieto di sub concedere l'uso anche parziale dei locali oggetto della concessione;
- della capienza massima di persone consentite nei locali;
- del rispetto delle disposizioni normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nessuna responsabilità può essere posta a carico della Provincia per obbligazioni contratte e rapporti comunque stabiliti dai concessionari e tra questi e i partecipanti alle attività, e per danni alle persone e alle cose eventualmente occorsi durante lo svolgimento di tali attività.

Art. 13 – Controlli e responsabilità

La Provincia si riserva di verificare il corretto svolgimento delle iniziative oggetto di concessione. A tal fine deve essere consentito, anche durante lo svolgimento delle attività, l'accesso al personale provinciale incaricato al controllo.

Art. 14 – Penalità

In caso di inosservanza di quanto stabilito dalla presente convenzione da parte delle Istituzioni Scolastiche, in particolare per quanto riguarda eventuali danni causati al patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà Provinciale, la Provincia si riserva di effettuare una decurtazione corrispondente all'entità del danno subito, nella assegnazione annuale delle risorse finanziarie spettante alle Istituzioni Scolastiche interessate ai sensi della L.23/96.

Nessuna decurtazione verrà effettuata per i danni eventualmente causati nel corso di iniziative organizzate o autorizzate dalla stessa Provincia.

Art. 15 – Clausola compromissoria

Le Parti stabiliscono che tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o dall'interpretazione della convenzione che non si siano potute definire bonariamente o in

via amministrativa, saranno deferite al Foro di Ferrara.
E' escluso espressamente il giudizio arbitrale.

Art. 16 - Durata

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/08/2025 e può essere, d'intesa tra le parti, modificata in ogni momento e rinnovata alla scadenza.

In via transitoria le parti si impegnano a rispettare le disposizioni della presente, anche dopo la scadenza, nelle more dell'approvazione di un nuovo documento che regoli le concessioni in oggetto.

Art. 17 - Norme generali

Per quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti, nonché alle norme del Codice Civile che possono trovare applicazione nella fattispecie.

Art. 18- Registrazione

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art.1 della tabella allegata al DPR 26/04/1986 n.131 ed è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 Tabella allegato B del DPR 26-10-1972 n.642.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dalle Parti in segno di piena accettazione.

Ferrara, _____

- PROVINCIA DI FERRARA
- LICEO GINNASIO "L. ARIOSTO" – FERRARA
- LICEO SCIENTIFICO "A. ROITI" – FERRARA
- IIS "G. CARDUCCI" – FERRARA
- ITC "V. BACHELET" – FERRARA
- IIS "G. B. ALEOTTI" - FERRARA
- IIS "VERGANI-NAVARRA" - FERRARA
- IIS "L. EINAUDI" - FERRARA
- IIS "COPERNICO-CARPEGGIANI" – FERRARA
- LICEO GINNASIO "CEVOLANI" – CENTO
- IIS "BASSI-BURGATTI" – CENTO
- IIS "F.LLI TADDIA" - CENTO
- IIS "G. MONACO DI POMPOSA" - CODIGORO
- IIS "RITA LEVI MONTALCINI" - ARGENTA
- IIS "REMO BRINDISI" - LIDO ESTENSI